



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO IN MATERIA AMBIENTALE – REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTI DEI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E DI ALTRI RIFIUTI INERTI DI ORIGINE MINERALE AI SENSI DELL'ART. 184 – TER, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152.

QUESITO

Con istanza di interpello del 14.11.2022 (prot. 174315), formulata ai sensi dell'articolo 3-*septies* del D.lgs. n. 152 del 2006, la Città Metropolitana di Milano ha formulato alcuni quesiti sull'applicazione del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

In particolare viene richiesto di confermare che:

- 1. il decreto si intende non applicabile ai rifiuti costituiti da EER 170504 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503" qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;*
- 2. per il recupero di tali rifiuti devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione ai sensi dell'art. 184-ter per l'ottenimento della fattispecie di end of waste caso per caso*
- 3. nelle suddette autorizzazioni caso per caso l'end of waste prodotto, qualora utilizzato nel sito di bonifica di provenienza, dovrà essere conforme alla tabella 3 dell'allegato 1 del DM 152/2022 e ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All.5, Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, in base alla specifica destinazione d'uso (colonna A e B) prevista dal progetto di bonifica.*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.

1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare:

- l'art. 3-*septies* detta le disposizioni in tema di interpello ambientale;

- l'184-*ter*, recante "Cessazione della qualifica di rifiuto", stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa le seguenti condizioni specifiche: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il medesimo articolo 184-ter stabilisce, altresì, che citati i criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso, per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). In mancanza di criteri specifici, è disposto che continuino ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

2) il Decreto 27 settembre 2022, n. 152, recante il “*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale*”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Con riferimento ai quesiti proposti, con nota Prot. 0143116 del 16-11-20221, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto un parere ad ISPRA.

Detto parere è stato acquisito agli atti con nota Prot. 0146397 del 23-11-2022.

Sulla base degli elementi tecnici e delle informazioni fornite nell'interpello in oggetto e di quanto evidenziato da ISPRA nel proprio parere si rappresenta quanto segue.

1. Il D.M. n. 152/2022 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregati recuperati (Allegato 1). In tal caso l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al D.M. n. 152/2022. L'ambito di applicazione del decreto, individuato al comma 1 dell'articolo 1, è circoscritto esclusivamente ai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, identificati al capitolo 17 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'allegato1, nonché ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1. Non sono ammessi i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati. Pertanto, i rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell'elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell'allegato1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.
2. Le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggette al rilascio delle autorizzazioni “end of waste” cosiddette “caso per caso” ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo

n. 152 del 2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nello specifico, il comma 3 del citato articolo dispone che in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. **Le autorizzazioni caso per caso devono individuare i rifiuti ammissibili** all'operazione di recupero, **i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità per i materiali** di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero, **i requisiti** affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e, infine, un **requisito relativo alla dichiarazione di conformità**. In particolare, i provvedimenti autorizzativi devono individuare le operazioni di recupero/riciclaggio compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali. Devono, inoltre, dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l'end of waste viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.

3. Nel caso prospettato dei **rifiuti costituiti da EER 170504 provenienti da siti contaminati che abbiano cessato la qualifica di rifiuti a seguito di un'operazione di recupero autorizzata caso per caso, appare condivisibile la possibilità di utilizzo degli stessi nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d'uso prevista dal progetto di bonifica**. In tal caso è opportuno utilizzare, ai fini della **verifica della conformità dell'eluato, le metodiche** e i **limiti** da utilizzare al **test di cessione** di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alla Città metropolitana di Milano
c.a. Direttore Settore Rifiuti e Bonifiche
Dott.ssa Raffaella Quitadamo
mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

e.p.c. Al Direttore Generale della DG EC
Ing. Silvia Grandi

Al Direttore Generale della DG USSRI
Dott. Giuseppe Lo Presti

OGGETTO: INTERPELLO IN MATERIA AMBIENTALE - DECRETO 27 SETTEMBRE 2022, N. 152 -
REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEI RIFIUTI
INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E DI ALTRI RIFIUTI INERTI DI ORIGINE MINERALE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 152/2006

Si fornisce, con la presente, riscontro all'istanza di interpello urgente prot. n. 174315 del 14 novembre 2022, formulata da codesto Ufficio *ex* articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006.

Il Capo Dipartimento

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



Città
metropolitana
di Milano

Area ambiente
e tutela del territorio

Settore rifiuti e bonifiche

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Fascicolo

10.11\2022\22

Pagina

1

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
c.a. Capo Dipartimento Ing. Laura D'Aprile
DiSS@PEC.mite.gov.it

e, p.c.

Spett.le
Arpa Lombardia
arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Regione Lombardia
D.G. Ambiente e Clima
Unità Organizzativa Economia circolare e
autorizzazioni ambientali
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Decreto 27 settembre 2022, n. 152 - Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Interpello urgente.

Vista la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 *“rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento”;*

Richiamata la nota prot. 136100 del 2/11/2022 del Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento Sviluppo Sostenibile (agli atti di CMM con protocollo n. 168523 del 4/11/2022), nella quale si richiama l'art. 5 del d.m. del 5 febbraio 1998, che prevede il recupero ambientale di aree degradate, in procedura semplificata, a condizione che: *“in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito”* (lettera dbis);

Ritenuto che non trovi rispondenza il suddetto Decreto ai rifiuti costituiti da terreni da bonifica di siti contaminati né per la provenienza del processo produttivo da cui originano i rifiuti, né per il ciclo di recupero, né per l'end of waste che è possibile ottenere a seguito delle operazioni di recupero disciplinate dal suddetto Decreto.

Si chiede di confermare che:

➔ Tale Decreto deve intendersi non applicabile ai rifiuti costituiti da EER 170504 *“terre rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”* qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;



**Città
metropolitana
di Milano**

Pagina **2**

- ➔ Per il recupero di tali rifiuti devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione ai sensi dell'art. 184 - ter per l'ottenimento nella fattispecie di end of waste caso per caso;
- ➔ Nelle suddette autorizzazioni caso per caso l'end of waste prodotto, qualora utilizzato nel sito di bonifica di provenienza, dovrà essere conforme alla tabella 3 dell'allegato 1 del DM 152/2022 e ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All. 5, parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/06, in base alla specifica destinazione d'uso (colonna A e B) prevista dal progetto di bonifica.

Distinti saluti.

Il Direttore
Settore Rifiuti e Bonifiche
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano
Settore rifiuti e bonifiche

Viale Piceno n. 60 - Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Raffaella Quitadamo, tel: 02 77403681, email: r.quitadamo@cittametropolitana.milano.it